

	MOD P4	REV 1.0
	DICHIARAZIONI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACCESSO/SELEZIONE A PUBBLICI IMPIEGHI	Pag. 1

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Ai fini della partecipazione, in qualità di (commissario/commissaria/segretario/segretaria), alla commissione giudicatrice per *(indicare procedura)*

richiamati gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

#### DICHIARA

1. di non far parte dell'organo di direzione politica dell'Agenzia, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali (a norma dell'art. 35, comma 3, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art.17 del Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n 5/2 del 28/07/2004);
2. che il proprio rapporto di servizio non è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego (a norma dell'art. 9 comma 4 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art.17 del Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Agenzia);
3. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del bis D.Lgs. n. 165/2001;

#### *in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti*

4. di non avere relazioni di parentela o affinità fino al IV grado e di non essere legato da vincoli di coniugio con altri membri della commissione o con alcuno dei candidati (a norma dell'art. 17 del Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Agenzia);
5. di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;
6. di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interessi che determinano l'obbligo di astensione a norma dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 7 del codice del codice di comportamento dell'Agenzia della mobilità piemontese approvato con deliberazione 36/2017 del 24/11/2017;
7. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all'Agenzia e ad astenersi dalla funzione.

La/Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, per le finalità istituzionali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
Firma della/del dichiarante

## NOTA

### **Art. 9 comma 4 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487. Commissioni esaminatrici**

Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

### **Art. 35, comma 3, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 Reclutamento del personale**

Le commissioni di concorso devono essere composte da persone appartenenti alla composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

### **Art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

### **Art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Conflitto di interessi**

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

### **Art. 6 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

### **Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

### **Art. 7 del codice di comportamento dell'Agenzia della mobilità piemontese. Conflitto d'interessi e obbligo di astensione**

Il dipendente che si trovi a prendere decisioni o a svolgere attività in situazioni di conflitto, reale o potenziale, patrimoniale o non, di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, deve dichiarare al proprio dirigente la situazione in cui si trova ed astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività.

Il dipendente, salvo il caso di procedure standardizzate e automatizzate che non prevedono discrezionalità decisionale, deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

- a) propri, ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- b) di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- c) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente.

Nei predetti casi e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza il dipendente deve darne preventiva comunicazione al responsabile di Servizio, se presente, o di Area.

Il dirigente responsabile di Servizio, se presente, o di Area, deve comunicare tempestivamente per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito, sollevando il dipendente dall'incarico e affidandolo ad altro o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé o motivando le ragioni che consentono allo stesso di espletare comunque l'incarico.

Il dirigente che si trovi in una situazione in cui vi è obbligo di astensione deve darne preventiva comunicazione al direttore generale; in caso di coincidenza dei ruoli la comunicazione è indirizzata al Consiglio d'Amministrazione.

### **Art. 51 del Codice di procedura civile. Astensione del giudice**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.